Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1956, n. 933.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 11 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Convenzione di commercio e di navigazione
fra l'Italia ed Haiti

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Haiti, animati dal desiderio di facilitare e di incrementare le relazioni commerciali fra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione di Commercio e di Navigazione e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il Dottor Giorgio SPALAZZI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Haiti;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI:

Sua Eccellenza il Signor Pierre L. LIAUTAUD, Segretario di Stato degli Affari Esteri;

Sua Eccellenza il Signor Daniel HEURTELOU, Segretario di Stato del Commercio;

i quali, notificatisi i rispettivi Pieni poteri riconosciuti in debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita per tutto ciò che concerne: i diritti di dogana ed ogni onere accessorio, le modalità di percezione dei diritti e tasse sia sulla importazione che sull'esportazione, il deposito di merci in custodia nei magazzini delle dogane, il sistema di verifica o di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe e dei regolamenti, le formalità e gli oneri cui le operazioni doganali possano essere sottoposte.

Articolo II

In conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che saranno importati nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso — per quanto concerne il regime doganale — a diritti, tasse o imposizioni diversi o più elevati nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.

Articolo III

I prodotti naturali, fabbricati o manufatturati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in alcun caso — per quanto concerne il regime doganale — a diritti, tasse o imposizioni diversi o più elevati, nè a regole o formalità diverse da quelle alle quali sono attualmente soggetti, o nel futuro saranno assoggettati, i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

Articolo IV

Tutti i vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente accordati o che verranno accordati nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte.

Articolo V

Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti:

a) i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;

b) i vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una Unione Doganale o di una zona di intercambio commerciale libero già stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di Unioni Doganali o di zone di intercambio commerciale libero;

c) i vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica Italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano, e cioè allo Stato della Città del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino;

d) i vantaggi, concessioni o esenzioni già accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica Italiana a quei territori che hanno uno speciale statuto internazionale come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria;

e) i vantaggi, concessioni o esenzioni già accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica Italiana alle merci importate in Italia e sotto l'attuale regime speciale di origine e provenienza dal Regno Unito di Libia;

f) i privilegi e vantaggi che ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorda o accorderà in vista della sua partecipazione ad una Comunità istituita fra più Paesi ed intesa ad organizzare in regime comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei relativi servizi ovvero a stabilire misure per la loro sicurezza.

Articolo VI

Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sarà interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o mantenga misure relative:

a) alla sicurezza pubblica;

b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;

c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;

d) alla difesa del patrimonio nazionale, artistico, storico od archeologico;

e) alle misure fiscali o di polizia intese ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali.

Inoltre l'Italia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi disposizione intesa ad impedire la uscita di oro e di argento, sempreché tale diritto non sia esercitato unicamente nei confronti della Repubblica di Haiti.

Articolo VII

Le Autorità competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da ambedue questi documenti, vistati dalle Autorità Consolari competenti del Paese importatore.

Articolo VIII

I pagamenti fra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, saranno effettuati in dollari statunitensi, salvo speciali intese fra importatori ed esportatori — debitamente approvate dai rispettivi Governi — circa qualsiasi altra valuta liberamente trasferibile e negoziabile ovvero circa qualsiasi altra forma particolare di pagamenti tendente a facilitare gli scambi di merci e di servizi fra i due Paesi.

Articolo IX

Nulla di quanto stipulato nella presente Convenzione sarà interpretato come impedimento a che ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte i regimi generali di importazione o di esportazione che si applicano alla Nazione più favorita.

Articolo X

Le navi dell'una delle Alte Parti Contraenti potranno liberamente fare scalo, coi loro carichi, in tutti i porti dell'altra Parte Contraente che sono o potranno essere aperti al commercio internazionale. Esse vi godranno di tutti i privilegi, libertà, facilitazioni e immunità accordati alle navi della Nazione più favorita, per quanto concerne i diritti, le tasse ed imposte di qualsiasi genere percepiti a nome ed a favore dello Stato, dei Comuni o di altri Enti, ed ai quali possano essere sottoposte le navi, gli equipaggi ed i carichi in occasione di operazioni di carico, di scarico e rifornimento di combustibili, acqua e provviste.

Resta comunque inteso che nessuna delle due Parti Contraenti potrà invocare il beneficio di tale clausola per ottenere vantaggi più ampi di quelli che essa stessa accorda in materia all'altra Parte.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche verranno scambiàte a Port-au-Prince non appena possibile.

Essa entrerà in vigore per un periodo di tre anni consecutivi che cominceranno a decorrere un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. In mancanza di un preavviso di denunzia dato da una delle due Parti sei mesi prima dello spirare di questi tre anni, la presente Convenzione resterà valida per una durata illimitata, in virtù di tacito rinnovo, salvo che ad essa venga posto fine mediante un preavviso di sei mesi che potrà essere dato in qualsiasi momento dall'una o dall'altra delle due Parti.

Articolo XII

La presente Convenzione sostituisce la Convenzione Commerciale fra l'Italia e Haiti firmata a Port-au-Prince il 3 gennaio 1927 — rimessa in applicazione con scambio di Lettere il 31 dicembre 1949 — la quale resterà in vigore fino al giorno dell'entrata in esecuzione della presente.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato due esemplari della presente Convenzione in ciascuna delle lingue italiana e francese — i due testi facenti ugualmente fede — e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Porto Principe, il 14 giugno millenovecentocinquantaquattro.

Per il Governo della Repubblica d'Italia
GIORGIO SPALAZZI

Per il Governo della Repubblica di Haiti
PIERRE L. LIAUTAUD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Convention de commerce et de navigation entre Haïti et l'Italie

Le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement de la République d'Italie, animés du désir de faciliter et de développer leurs relations commerciales mutuelles ont décidé de conclure une convention de commerce et de navigation et ont nommé à cet effet pour plénipotentiaires respectifs, savoir:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI:

Son Excellence Monsieur Pierre L. LIAUTAUD, Secrétaire d'Etat des Relations extérieures et

Son Excellence Monsieur Daniel HEURTELOU, Secrétaire d'Etat du Commerce;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE:

Son Excellence le Dr. Giorgio SPALAZZI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Italie en Haïti;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait aux droits de douane et à toute charge accessoire aux modalités de perception des droits et taxes tant à l'importation qu'à l'exportation, au dépôt des marchandises dans les entrepôts douaniers; au système de vérification ou d'analyse; à la classification douanière des marchandises; à l'interprétation des tarifs et règlements douaniers; aux formalités et charges auxquelles les opérations douanières peuvent être soumises.

Article II

Par conséquent, les produits naturels fabriqués ou manufacturés dans le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, qui seront importés dans le territoire de l'autre Partie, ne pourront, en aucun cas, en ce qui concerne le régime douanier, être soumis des droits, taxes ou impositions différents ou plus élevés ni à des règles ou formalités différentes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont actuellement soumis, ou seront soumis à l'avenir, les produits similaires de même nature originaires de n'importe quel autre pays.

Article III

Les produits naturels, fabriqués ou manufacturés, exportés par une des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront soumis en aucun cas — en ce qui concerne le régime douanier — à des droits, taxes ou impositions différents ou plus élevés, ni à des règles ou formalités différentes de celles auxquelles sont actuellement soumis, ou seront soumis à l'avenir, les produits similaires de même nature destinés au territoire de n'importe quel autre pays.

Article IV

Tous les avantages, concessions ou exemptions accordés actuellement, ou qui seront accordés à l'avenir, par une des Hautes Parties Contractantes pour ce qui a trait au régime douanier susmentionné, aux produits naturels ou manufacturés originaires d'un autre Pays quelconque, seront appliqués automatiquement, immédiatement et sans frais aucun aux produits similaires ou manufacturés originaires d'un autre Pays quelconque, seront appliqués automatiquement, immédiatement et sans frais aucun aux produits similaires de même nature originaires de l'autre Partie.

Article V

Exception sera faite des obligations stipulées dans les clauses précédentes en ce qui concerne:

a) les avantages, concessions ou exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde actuellement ou pourra accorder à l'avenir à des Pays limitrophes dans le but de faciliter ou de développer le trafic frontalier;

b) les avantages, concessions ou exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde actuellement ou pourra accorder à l'avenir en qualité de membre d'une union douanière ou d'une zone d'échanges commerciaux libres déjà établie ou qui sera établie par une des Parties, étant compris dans cette exception les accords provisoires nécessaires à l'institution d'unions douanières ou de zones d'échanges commerciaux libres;

c) les avantages, concessions ou exemptions que la République italienne accorde actuellement ou pourra accorder à l'avenir à des Etats circonscrits par son territoire métropolitain, c'est à dire l'Etat de la Ville du Vatican et la République de San Marino;

d) les avantages, concessions ou exemptions déjà accordés ou qui pourront être accordés à l'avenir par la République italienne aux territoires qui ont un statut international spécial de même qu'aux territoires qui ont été ou qui pourront être confiés à l'Italie en administration fiduciaire;

e) les avantages, concessions ou exemptions déjà accordés ou qui pourront être accordés par la République italienne aux marchandises importées du Royaume de Libye en Italie sous l'actuel régime spécial d'origine et de provenance;

f) les privilèges et avantages qu'une des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera en raison de sa participation à une communauté instituée entre plusieurs Pays et organisant en commun un ou plusieurs secteurs de la production, du commerce ou des services ou assurant leur sécurité.

Article VI

Rien de ce qui est stipulé dans la présente Convention ne pourra être interprété comme un empêchement à ce que chacune des Hautes Parties Contractantes puisse adopter ou maintenir des mesures ayant trait:

a) à la sûreté publique;

b) au trafic d'armes, munitions ou matériel de guerre;

c) à la protection de la santé publique ou à la protection des animaux et des végétaux contre les maladies, les insectes ou les parasites nuisibles;

d) à la défense du patrimoine national, artistique, historique et archéologique;

e) aux mesures fiscales ou de police tendant à étendre aux produits étrangers le régime imposé dans le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes aux produits similaires nationaux.

En outre, l'Italie se réserve le droit de prendre ou de maintenir toutes dispositions tendant à empêcher la sortie de l'or et de l'argent, dans la mesure où ce droit n'est pas exercé uniquement à l'égard de la République d'Haïti.

Article VII

Les Autorités compétentes de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les marchandises importées de l'autre Partie soient accompagnées d'un certificat d'origine ou d'une facture commerciale ou consulaire ou de tous ces documents à la fois, visés par les autorités consulaires compétentes du Pays importateur.

Article VIII

Les paiments entre les deux Pays, en ce qui concerne les opérations commerciales, seront effectués en dollars américains sauf ententes spéciales intervenues entre importateurs et exportateurs et approuvées par les deux Gouvernements sur toute autre devise librement transférable et négociable ou sur tous modes particuliers de paiements afin de faciliter entre les deux pays les échanges de marchandises et de services.

Article IX

Rien de ce qui est stipulé dans la présente Convention ne pourra être interprété comme un empêchement à ce que chacune des Hautes Parties Contractantes applique au commerce avec l'autre Partie les régimes généraux d'importation ou d'exportation qui seront appliqués à la nation la plus favorisée.

Article X

Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront faire escale librement avec leurs cargaisons dans tous ports de l'autre Partie Contractante qui sont ou pourront être ouverts au commerce international. Ils y jouiront de tous les privilèges, libertés, facilités et immunités accordés aux navires de la nation la plus favorisée, en ce qui a trait principalement aux droits, taxes et impôts de toute nature perçus au nom et en faveur de l'Etat des Communes ou d'autres organismes et auxquels peuvent être soumis les navires, les équipages et les cargaisons à l'occasion du chargement, du déchargement, du ravitaillement en combustibles, eau et provisions.

Il est toutefois entendu qu'aucune des deux Parties ne pourra invoquer le bénéfice de cette clause pour obtenir des avantages plus étendus que ceux qu'elle-même accorde en la matière à l'autre Partie.

Article XI

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur pour une période de trois années consécutives qui commenceront à courir un mois après l'échange des instruments de ratification. Faute par l'une des Parties de donner un préavis de dénonciation six mois avant l'expiration de ces trois années, la présente Convention demeurera en vigueur par tacite reconduction pour une durée illimitée sauf à ce qu'il y soit mis fin par un préavis de six mois qui pourra intervenir à tout moment de la part de l'une ou de l'autre des Parties.

Article XII

La présente Convention remplace la Convention Commerciale entre l'Italie et Haïti signée à Port-au-Prince le 3 janvier 1927 — remise en application par échange le lettres le 31 décembre 1949 — qui demeurera en vigueur jusqu'au jour de la mise en exécution des présentes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé deux exemplaires de la présente Convention dans chacune des langues italienne et française, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leur cachet.

Fait à Port-au-Prince, le 14 juin mil neuf cent cinquante quatre.

Pour l'Italie	*Pour Haïti*
G. SPALAZZI	PIERRE L. LIAUTAUD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Port-au-Prince, le 14 juin 1954

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date de ce jour par laquelle Votre Excellence me réfère à la Convention Commerciale et de Navigation intervenue entre nos deux Gouvernements et me rappelle, selon les termes de l'Article 2 de l'Accord intervenu à Trieste entre le Gouvernement Italien et les Autorités Militaires Anglo-Américaines le 16 avril 1948, que le Protocole du 9 mars 1948 entre les mêmes Parties dispose que tous accords commerciaux ou de paiements entre l'Italie et d'autres Nations sont considérés comme étendus à la Zone de Trieste.

En conséquence il m'est agréable de faire savoir à Votre Excellence que, dans le cadre du Protocole susdit du 9 mars 1948, l'instrument signé ce jour au nom de nos deux Gouvernements est étendu à la Zone de Trieste sous administration des Autorités Militaires Anglo-Américaines.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

PIERRE L. LIAUTAUD

Son Excellence
Monsieur le Docteur Giorgio SPALAZZI
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Italie — PORT-AU-PRINCE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Port-au-Prince, le 14 juin 1954

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

en référant Votre Excellence à la Convention de Commerce et de Navigation intervenue entre nos deux Gouvernements à la date de ce jour, j'ai l'honneur de lui rappeler, selon les termes de l'article 2 de l'Accord intervenu à Trieste entre le Gouvernement italien et les

Autorités militaires anglo-américaines le 16 avril 1948, que le Protocole du 9 mars 1948 entre les mêmes Parties dispose que tous accords commerciaux ou de paiements entre l'Italie et d'autres Nations sont considérés comme étendus à la Zone de Trieste.

En conséquence, il m'est agréable de demander au Gouvernement de Votre Excellence d'envisager que, dans le cadre du Protocole susdit du 9 mars 1948, l'instrument signé ce jour au nom de nos deux Gouvernements est étendu à la Zone de Trieste sous administration des Autorités militaires anglo-américaines.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma plus haute considération.

L'Ambassadeur d'Italie
GIORGIO SPALAZZI

A Son Excellence
Monsieur Pierre L. LIAUTAUD
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
PORT-AU-PRINCE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 934.
Esecuzione dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione, a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione di un canale emissario dalla vasca di Succivo sino ai RR. Lagni e di ripristino della via Arena, a complemento delle opere eseguite nella stessa zona in base al regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, nei limiti di spesa di lire 235 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

E' ridotta di lire 235 milioni l'autorizzazione di spesa di lire 16 miliardi e 200 milioni di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 186 dello stato di previsione medesimo per il detto esercizio.

Art. 5.

All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 935.
Contributi straordinari alle Associazioni d'arma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 2.

La spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 e la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 saranno rispettivamente fronteggiate mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1955-56 e del capitolo corrispondente a quello predetto per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 936.

Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1; 9 novembre 1949, n. 939, art .1 lett. *e*), 1° ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.

Art. 2.

I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per provvedere alla esecuzione delle opere ed alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 180 milioni.

Art. 4.

Alla spesa autorizzata con il precedente articolo si farà fronte mediante riduzione di una corrispondente aliquota degli stanziamenti iscritti nel capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 937.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa già parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Piatta del comune di Valdisotto (Sondrio).

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 29 agosto 1939, relativo alla dissacrazione della Chiesa già parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Piatta del comune di Valdisotto (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 44. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 938.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo Abate, in Serradifalco (Caltanissetta).

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo Abate, in Serradifalco (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 43. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 939.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, in rione Perpignano del comune di Palermo.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 25 marzo 1941, integrato con postilla e con dichiarazione entrambe dell'8 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, in rione Perpignano del comune di Palermo, ed in essa viene istituito un ufficio coadiutorale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio* 45. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 940.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre delle Grazie, nel villaggio dell'Isolotto del comune di Firenze.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 8 marzo 1955, integrato con altro di pari data e con dichiarazione 1° marzo 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre delle Grazie, nel villaggio dell'Isolotto del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 47. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 941.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS. Trinità e del SS. Cuore di Gesù, in frazione Mersino del comune di Pulfero (Udine).

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia della SS. Trinità e del SS. Cuore di Gesù, in frazione Mersino del comune di Pulfero (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 55. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1956, n. 942.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un'area allo Stato da parte del comune di Usseglio.

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune di Usseglio, di un'area della superficie di mq. 5353, sita in quella località, su parte della quale è stato già costruito un ricovero alpino denominato « Tenente Lisi » effettuata con atto 27 agosto 1954.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 57. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1956.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469,

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e le seguenti tabelle per opzioni a scadenza presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa n. 9, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tabella per la conversione in rendita vitalizia del capitale pagabile all'assicurato in caso di vita al termine del differimento;

Tabella per il riscatto della rendita al termine del differimento.

Roma, addì 10 agosto 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Atessa (Chieti)

Fino al 30 giugno 1959 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 2000 circa, compresa nel comune di Atessa, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini

strada Marrucina I, mulattiera che dall'innesto Ianico va alla strada Marrucina II, presso il campo sportivo; da questo innesto strada Marrucina II, fino all'innesto del tratturo Centurelle Centurello Montesecco; segue il tratturo fino all'innesto della rotabile Marrucina I, presso Colle Quarti; detta rotabile per Atessa fino all'innesto Ianico.

(4018)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Guarcino e Fiuggi (Frosinone)

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Frosinone, dell'estensione di ettari 670, compresa nei comuni di Guarcino e Fiuggi, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini

nord: strada provinciale Sublacense IV tronco;
est: strada provinciale Sublacense IV tronco;
sud: strada comunale di Pratalonga;
sud-ovest: limite boscoso località Facciata Calda, Civitella e Monte Arciano;
ovest: strada vicinale Vado Larella;
nord-ovest: strada vicinale di Valle Stradella (limite boscoso).

(4021)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rorà (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 luglio 1952, nella zona di Rorà (Torino), dell'estensione di ettari 900, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(3972)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantasei Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 agosto 1956, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare:

1) Società cooperativa agricola « Val di Bondo », con sede in Termisine, frazione Vesio (Brescia), costituita in data 7 febbraio 1952, per notaio dott. Giuseppe Stivala;

2) Società cooperativa agricola « Bargea », con sede in Barga (Lucca), costituita con atto in data 2 dicembre 1945, per notaio dott. Riccardo Stefani;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra ex combattenti e reduci e partigiani » (De Cesari Federico), con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), costituita con atto in data 22 gennaio 1946, per notaio dott. Eugenio Guasparini;

4) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. dello Stazzemese », con sede in Stazzema (Lucca), costituita con atto in data 2 novembre 1948, per notaio dott. Giacomo Guidugli;

5) Società cooperativa agricola « Valpromaro », con sede in Camaiore (Lucca), costituita con atto in data 25 novembre 1945, per notaio dott. Enrico Micheloni;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operaia Giacomo Matteotti », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto in data 20 agosto 1945, per notaio dott. Ciro Casella;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Astese Piastrellisti e affini », con sede in Asti, costituita con atto in data 11 maggio 1953, per notaio dott. Giovanni Massano;

8) Società cooperativa di trasporto « Lampo », con sede in Elmas (Cagliari), costituità con atto in data 1° dicembre 1951, per notaio dott. Pau Luigi;

9) Società cooperativa agricola « Albavilla », con sede in Albavilla (Como), costituita con atto in data 23 febbraio 1947, per notaio dott. Franco Seveso;

10) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Martiri della Brianza », con sede in Barzanò (Como), costituita con atto in data 23 agosto 1945, per notaio dott. Carlo Gallizia;

11) Società cooperativa di consumo personale Sanatorio G. B. Grassi », con sede in Camerlata (Como), costituita con atto in data 29 ottobre 1946;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.A. L.A. Applicatori Litamianto e Affini », con sede in frazione Camerlata (Como), costituita con atto in data 26 settembre 1953, per notaio dott Giorgio Giurani;

13) Società cooperativa di consumo « La Popolare di consumo », con sede in Cavargna (Como), costituita con atto in data 28 novembre 1946, per notaio dott. Giacomo Spiatta;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti costruzioni edili stradali », con sede in Como, costituita con atto in data 6 agosto 1950, per notaio dott. Cornelio Giovanni;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile ed affini », con sede in Como, costituita con atto in data 9 maggio 1948, per notaio dott. Raoul Luzzani;

16) Società cooperativa edilizia « San Martino », con sede in Como, costituita con atto in data 21 aprile 1952, per notaio dott. Giorgio Giurani;

17) Società cooperativa edilizia « Ars Nova », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 22 giugno 1954, per notaio dott. Luigi Risso;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilforte », con sede in Tresigallo (Ferrara), costituita con atto in data 26 luglio 1954 per notaio dott Ignazio Magnani;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lanterna », con sede in Genova, costituita con atto in data 9 settembre 1952, per notaio dott. Giovanni Battista Gritta Tassorello;

20) Società cooperativa di lavoro « Società Vestina », fra operai braccianti muratori ed affini, con sede in San Demetrio nei Vestini (L'Aquila), costituita con atto in data 22 marzo 1948, per notaio dott. Lucrezi Gino;

21) Società di produzione e lavoro « A.C.L.I. » Elettromeccanica e costruzioni in ferro, con sede in La Spezia, costituita con atto in data 18 aprile 1951, per notaio dott. Giuseppe Carpena;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Nazionale dell'arte lirica per l'autogestione », con sede in Milano, costituita con atto in data 20 aprile 1946, per notaio dott. Carlo Marchetti;

23) Società cooperativa di consumo « Aurea », con sede in Milano, costituita con atto in data 15 dicembre 1945, per notaio dott. Niccolò Livreri;

24) Società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo Lombardia », con sede in Milano, costituita con atto in data 16 settembre 1946, per notaio dott. Alessandro Brambilla;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ciria Agostoni », con sede in Milano, costituita con atto in data 15 novembre 1947, per notaio dott. Gherardo Cazzaniga;

26) Società cooperativa mista « Incremento Turistico Edile Nazionale C.I.T.E.M. », con sede in Milano, costituita con atto in data 19 febbraio 1947, per notaio dott. Nicolò Livreri;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori doppia croce, affiancata alla U.LT », con sede in Milano, costituita con atto in data 28 gennaio 1948, per notaio dottor Luigi Ruggeri;

28) Società cooperativa di consumo « Lombarda approvvigionamenti rurali e artigiani », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 maggio 1947, per notaio dott. Domenico Moretti;

29) Società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa San Bartolo di Lobia », con sede in Lobia di San Giorgio in Bosco (Padova), costituita con atto in data 27 maggio 1951, per notaio dott. Ziliotti Antonio;

30) Società cooperativa agricola « Distilleria agraria di Codevilla », con sede in Padova, costituita con atto in data 4 aprile 1950, per notaio dott. Giorgio Giacobone;

31) Società cooperativa mista di navigazione fluviale « La Padana », con sede in Lungavilla (Pavia), costituita con atto in data 25 giugno 1945, per notaio dott. Giulio Gatti;

32) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Piumati Staffora », con sede in Salice Terme (Pavia), costituita con atto in data 25 giugno 1945, per notaio dott. Giulio Gatti;

33) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti San Martinese », con sede in San Martino (Pavia), costituita con atto in data 30 agosto 1945, per notaio dott. Vittorio Corbellini;

34) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Fusi », con sede in Veretto di Casteggio (Pavia), costituita con atto in data 16 luglio 1945, per notaio dott. Carlo Alberto Dell'Acqua;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Estrazione lavorazione pietra », con sede in Volpato di Fontana (Perugia), costituita con atto in data 17 febbraio 1954, per notaio dott. Donati Guerrieri;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro costruzione fisarmoniche « Nuova Stella », con sede in Mondolfo (Pesaro), costituita con atto in data 12 novembre 1945, per notaio dottor Leandro Benini;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa del popolo », con sede in Lavello (Potenza), costituita con atto in data 10 marzo 1945, per notaio dott. Umberto Montano;

38) Società cooperativa mista « San Vittorino », con sede in Rieti, costituita con atto in data 12 settembre 1946, per notaio dott. Guadagni Vittorio;

39) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori edili ed affini », con sede in Rieti, costituita con atto in data 24 aprile 1946, per notaio dott. Lodovico Mancini;

40) Società cooperativa agricola « Altalena », con sede in Bellegra (Roma), costituita con atto in data 12 gennaio 1945, per notaio dott. Dante De Sire;

41) Società cooperativa edilizia « La Tirrena », con sede in Ostia (Roma), costituita con atto in data 9 novembre 1946, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

42) Società cooperativa agricola « Operai Agricoltori Riuniti CO.A.R. già Andrea Costa », con sede in Ostia Antica (Roma), costituita con atto in data 11 settembre 1945, per notaio dott. Formica Mario;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.G.O. », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 gennaio 1945, per notaio dott. Ramiro Volpe;

44) Società cooperativa « Agricola abbruzzese », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 ottobre 1945, per notaio dott. Giuseppe Capparella;

45) Società cooperativa edilizia « Albatros », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 agosto 1951, per notaio dott. Raoul Guidi;

46) Società cooperativa di consumo « Aurora », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 novembre 1944, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

47) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti del Sangro », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 settembre 1945, per notaio dott. Vittorio Gaudiani;

48) Società cooperativa edilizia « Vega », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 luglio 1948, per notaio Emanuele Dragonetti;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia di Segni », con sede in Segni (Roma), costituita con atto in data 2 marzo 1947, per notaio dott. Nobili Lidia Oro;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « Panettieri Alassio », con sede in Alassio (Savona), costituita con atto in data 24 novembre 1948, per notaio dott. Iraldi Emanuele;

51) Società cooperativa di consumo « Ferrovieri Albenga », con sede in Albenga (Savona), costituita con atto in data 18 novembre 1947, per notaio dott. Rinaldo Firighelli;

52) Società cooperativa di consumo « Consumo di Bastia », con sede in Bastia Albenga (Savona), costituita con atto in data 1° settembre 1946, per notaio dott. Iraldi Emanuele;

53) Società cooperativa di consumo « Consumo e agricola di Castelbianco », con sede in Castelbianco (Savona), costituita con atto in data 12 giugno 1946, per notaio dott. Rinaldo Firighelli;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa del Finale », con sede in Finale Ligure (Savona), costituita con atto in data 11 giugno 1945, per notaio dott. Rinaldo Firighelli;

55) Società cooperativa agricola « Agricoltori di Vado Ligure », con sede in Vado Ligure (Savona), costituita con atto in data 2 maggio 1946, per notaio dott. Cesare Chigliotti;

56) Società cooperativa pesca fra pescatori di Laigueglia « Agostino Pagliano », con sede in Laigueglia (Savona), costituita con atto in data 9 agosto 1945, per notaio dott. Airaldi Emanuele;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni navali Varazzesi CO.NA.VA. », con sede in Varazze (Savona), costituita con atto in data 28 agosto 1950, per notaio dott. Carlo Franchi;

58) Società cooperativa di consumo « Fra gli appartenenti o addetti al 78° Corpo vigili del fuoco », con sede in Siena, costituita con atto in data 10 novembre 1944, per notaio dott. Antonio Ricci;

59) Società cooperativa di trasporto « Senese autotrasporti », con sede in Siena, costituita con atto in data 28 giugno 1945, per notaio dott. Vittorio De Santi;

60) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporto di Altivole », con sede in Altivole (Treviso), costituita con atto in data 29 settembre 1945, per notaio dott. Francesco Castagna;

61) Società cooperativa di produzione e lavoro « Mandamentale di lavoro e produzione Conegliano », con sede in Conegliano (Treviso), costituita con atto in data 25 maggio 1947, per notaio dott. Luigi Chiarelli;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « Abruzzese di ricostruzione », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 ottobre 1946, per notaio dott. Bernardo Chinni;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa artigiana di ricostruzione », con sede in Monterotondo (Roma), costituita con atto in data 20 ottobre 1946, per notaio dott. Umberto Leonelli;

64) Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Soncino Rognano, con sede in Soncino Rognano (Pavia), costituita con atto in data 3 febbraio 1946, per notaio dott. Claudio De Lutti;

65) Società cooperativa di consumo « La Calmieratrice », con sede in Arzergrande (Padova), costituita con atto in data 12 marzo 1955, per notaio dott. Giovanni De Iulio;

66) Società cooperativa di consumo « Ausiliari ferrovie », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 agosto 1946, per notaio dott. Giuseppe Intersimone.

(4071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	636,875
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	163,625
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	177,505
1 Franco svizzero acc.	142,90
1 Lira sterlina	1740,187
1 Marco germanico	148,985

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit.	24,035	per uno scellino
Egitto	»	1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 24 giugno 1954, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

I posti sono così ripartiti:
fisici due;
elettrotecnici due.

Dei posti della specialità elettrotecnico uno è riservato agli aiuti ed assistenti universitari, da conferirsi mediante esame colloquio ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di diploma di laurea in fisica o in ingegneria. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a *norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51*, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, non superata l'età di anni 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 6.

Art. 3.

Per poter partecipare alla riserva dei posti sopraindicati è necessario che l'aspirante:

a) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni;

b) abbia almeno cinque anni di continuato lodevole servizio;

c) sia in possesso del diploma di ingegnere ed abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero sia stato provvisoriamente abilitato.

Per gli aiuti od assistenti in servizio alla data del bando in parola, si prescinde dal limite di età ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore attestante la nomina ad assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1935, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni, e la continuità e qualità del servizio prestato;

b) diploma originale o copia notarile autentica legalizzata dall'autorità giudiziaria, del diploma comprovante che l'interessato ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta;

c) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

d) fotografia recente del candidato, applicata su prescritta carta bollata, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà indicare, in caso affermativo, gli estremi nella domanda di ammissione al concorso;

e) qualunque altro documento che il candidato ritenga utile esibire, comprovante sia l'attività scientifica svolta, sia la sua appartenenza a speciali categorie quale quella degli ex combattenti, degli invalidi di guerra, degli orfani di guerra, ecc.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli aiuti od assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

La prova consisterà in un esame colloquio sulle materie di cui all'allegato programma ed in una prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese o tedesco).

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dal certificato attestante i voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, nonchè da tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione di fisico o di ingegnere.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il loro preciso recapito;

9) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;

10) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, secondo quanto specificato nell'allegato programma di esami.

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 6.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *c*), è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, e per profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli transitori nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titoli di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentate entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichia-

razione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera. I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure i documenti istituiti con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure da un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sez. 2ª) nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In casi di residenza per un tempo inferiore ad un anno, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Diploma di laurea per i fisici; diploma di laurea o di abilitazione per gli ingegneri elettrotecnici; o copie autenticate dal notaio dei predetti diplomi.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nelle impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Università presso la quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare o non debbano prestarlo:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (canditati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (condidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8. Certificato medico, in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi,

rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali, dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovano alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di buona condotta morale e civile;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 11.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma ed eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale armi navali;

Membri:

due professori di Università o dell'Accademia navale;

un ufficiale superiore armi navali;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali;

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 13.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità o abilità all'esercizio della professione di fisico o di ingegnere.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 14.

Art. 14.

Per ciascuna prova, così scritta, come pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta, come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 15.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 16.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1956
Registro n. 21, *foglio n.* 80

PROGRAMMA DI ESAMI

1. PROVE SCRITTE

a) Lingue straniere: (coefficiente uno) durata massima un'ora per ogni lingua.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dal francese in italiano di un brano di argomento tecnico.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dall'inglese oppure dal tedesco — a scelta del candidato — di un brano di argomento tecnico.

Il candidato può richiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate: in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

La Commissione esaminatrice avrà la facoltà di indicare a tutti i candidati la traduzione di qualche vocabolo ritenuto essenziale per la interpretazione del brano da tradurre.

Per la prova facoltativa delle lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto, se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) Prova scritta (coefficiente due) durata massima sei ore:

Trattazione di un argomento scelto fra quelli riportati al paragrafo n. 1 per fisici o al paragrafo n. 2 per gli ingegneri.

2. PROVA PRATICA

(coefficiente due) durata massima otto ore.

Esecuzione di prove o misure scelte a sorte fra quelle riportate al paragrafo n. 1 per i fisici o al paragrafo n. 2 per gli ingegneri, mediante appositi strumenti o macchinari messi a disposizione della Commissione.

L'esecuzione pratica dovrà essere completata da relazione scritta sul lavoro effettuato e da un breve commento sui risultati ottenuti.

La Commissione sceglierà il numero di temi doppio del numero dei candidati; il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Qualora l'attrezzatura occorrente per la prova fosse già stata assegnata ad altro candidato, verrà ripetuta l'estrazione.

Il candidato svolgerà obbligatoriamente uno dei due temi estratti a sorte e facoltativamente l'altro tema.

3. PROVE ORALI

a) Prova orale (coefficiente due):

Discussione sugli argomenti trattati nelle prove scritte e nella prova pratica.

Interrogazione sugli argomenti di cui al paragrafo n. 1 per i fisici e al paragrafo n. 2 per gli ingegneri.

b) Prova orale di nozioni amministrative (coefficiente uno), durata massima ½ ora.

Interrogazioni su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati da esso dipendenti.

PARAGRAFO N. 1

Argomenti riguardanti la prova scritta e orale di fisica.

1. Le misure fisiche in generale Cause di errori e correzioni Sistemi di misura (Sistema C.G.S. Sistema Giorgi Sistemi pratici degli ingegneri) Metodi di misura, anche di alta precisione delle tre grandezze fondamentali: massa, lunghezza, tempo.

2. Fondamenti della teoria degli errori: Medie aritmetiche e proprietà relative Scarti Scarto quadratico medio Coefficiente di correlazione:

a) Compensazione delle osservazioni dirette:

Errori di osservazione Errori accidentali Principio della media e dei minimi quadrati Errore medio di un sistema di osservazioni Errore della media Valutazione degli errori medi in base ai residui Osservazioni di diversa esattezza: Pesi e media ponderata Calcolo degli errori medi per osservazioni di diversa precisione Errore medio relativo;

b) Generalità sul problema della compensazione delle osservazioni indirette: metodo di sostituzione (Gauss) e metodo della matrice reciproca;

c) Generalità sul problema delle osservazioni condizionate.

3. Nozioni sui metodi di calcolo numerici e grafici Planimetri, integrafi e analizzatori armonici Integrazione e derivazione grafica.

4. Statica e statica grafica: La composizione e decomposizione delle forze nel piano Condizioni di equilibrio per forze concentrate e distribuite - Composizione e decomposizione nello spazio.

5. Geometria delle masse: Baricentri e momenti statici di sistemi piani di masse Momenti di secondo ordine per sistemi piani di masse: trattazione analitico-grafica e grafico-proiettiva. Momenti di secondo ordine per le superficie piane: Ellisse e nocciolo centrale d'inerzia.

6. Cinematica dei corpi rigidi - Moti rettilinei e curvi e loro composizione Moti armonici - Moti periodici e loro scomposizione in serie di Fourier di moti armonici.

7. Dinamica dei corpi rigidi: Principii fondamentali della dinamica e loro applicazione Dinamica delle oscillazioni e fenomeni relativi (oscillazioni forzate, risonanza, smorzamento ecc.) Misure relative ai fenomeni oscillatori: di frequenza, ampiezza e fase. Misure stroboscopiche Vibrografi Accelerimetri (meccanici ed elettrici) Gravitazione universale.

8. Misura di grandezze meccaniche, anche di precisione, e strumenti relativi: misure di massa, peso specifico, spostamenti, velocità, accellerazioni ecc.

9. Meccanica dei corpi deformabili: Cenni sui concetti fondamentali della teoria dell'elasticità Cenni sulle applicazioni ai più semplici sistemi isostatici (barra cilindrica sottoposta a trazione, flessione e torsione; trave appoggiata e trave incastrata). Cenno sulla misura delle deformazioni elastiche.

10. Meccanica dei fluidi: Equazioni indefinite del moto - Equazioni di Eulero Idrostatica equazione dell'idrostatica - Pressione idrostatica Equilibrio dei corpi galleggianti Idrodinamica dei liquidi perfetti Moto lineare (Teorema di Bernoulli) Moto Poiseuille - Regime vorticoso (numero di Reynold).

11. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile - Cenni sul moto dei corpi nei fluidi: resistenza del mezzo (caso dell'acqua e dell'aria) Misure di grandezze relative alla meccanica dei fluidi (misure di pressione, portata, ecc.) - Nozioni fondamentali di tecnica del vuoto e relative macchine pneumatiche.

12. Onde elastiche: generazioni, propagazioni e ricezione - Cenni sulle esplosioni e onde d'urto.

13. Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione Cenni di acustica architettonica Attenuazione dei disturbi acustici Isolamento acustico Acustica fisiologica.

14 Ultrasuoni: generazione con apparati magnetostrittivi e piezoelettrici - Applicazioni tecniche e cenno alle applicazioni militari.

15. Termometria, scale di temperatura Apparecchi per la misura della temperatura Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione Fenomeni particolari ad esse connesse.

16. Trasmissione del calore - Teorie di Fourier.

17. I gas ideali e reali Equazione di stato Nozioni della teoria cinetica dei gas.

18. Calorimetria Leggi e relazioni relative ai calori specifici Metodi di misura.

19. I tre principî della termodinamica Loro enunciazione Relazioni che ne derivano.

20. Stato di aggregazione e trasformazione di stato Equilibri Potenziali termodinamici.

21. Leggi fondamentali dell'ottica geometrica: Cenni sui sistemi ottici centrali Aberrazioni Cenno sulle misure focometriche.

22. Fondamenti di ottica fisica: Polarizzazione, diffrazione e interferenza Applicazioni con particolare riferimento alla fotoelasticità Leggi fondamentali sull'energia raggiante e loro applicazioni tecniche.

23 Grandezze ottiche e loro unità di misura Sistema tricromatico C.I.E. per la specificazione dei colori Metodi e apparati per misure fotometriche.

24. Spettrologia: produzione e studio degli spettri infrarosso, visibile, ultravioletto Spettri d'assorbimento Analisi spettrali qualitative e quantitative Nozioni sugli apparati: spettrografi, spettofotometri, microfotometri.

25. Elementi di teoria e tecnica fotografica:

Nozioni fondamentali di sensitometria delle emulsioni fotografiche su carta e pellicola Teoria dell'immagine latente e dello sviluppo Nozioni di tecnica dello sviluppo dei negativi e stampa e sui più importanti prodotti chimici per fotografia. Cenno sui moderni metodi di fotografia a colori Nozioni sulle principali caratteristiche delle macchine da presa fotografica e cinematografica Cenni sulla fotografia ultrarapida e sue applicazioni.

26. Strumenti ottici di osservazione e misura: Cannocchiali Telemetri Periscopi Microscopi normali ed elettronici Teodoliti Livelli Fari e proiettori.

27. Nozioni fondamentali di fotogrammetria terrestre e aerea. Strumenti fotogrammetrici: fototeodoliti e fotorestitutori Applicazioni alla balistica esterna.

28. Fondamenti di fisica-chimica: Leggi fondamentali Misure fisico-chimiche (densimetria, viscosimetria, rifrattometria, misure elettrochimiche, tensioni di soluzione, misure di ph) La corrosione dei metalli metodi d'indagine e sistemi protettivi (con particolare riferimento alle corrosioni da ambiente marino) Cenni di Galvanotecnica.

29. Magnetismo: Fenomeni fondamentali Legge di Coulomb Campo magnetico Campo magnetico terrestre e sua misura Dipolo Magneti Vettore H e vettore B Suscettività e permeabilità magnetica Ferro magnetismo Ciclo di isteresi Definizione delle grandezze magnetiche e loro misura. Proprietà dei corpi « dia » e « para » magnetici.

30. Elettrostatica Fenomeni fondamentali Campo Elettrostatico Pressione elettrostatica Condensatori Polarizzazioni dielettriche Misure elettrostatiche: elettrometri, misure di capacità, misure delle costanti dielettriche Materiali dielettrici: loro caratteristiche.

31. Elettromagnetismo e corrente elettrica Corrente elettrica Azione elettromagnetica della corrente elettrica Leggi fondamentali di Laplace, di Biot e Savart Relazione di Ampère Corrente mobile in un campo magnetico Solenoide Elettrodinamica Galvanometri Taratura dei vari tipi di galvanometri.

32. Resistenza elettrica e distribuzione delle correnti: Legge di Ohm Principi di Kirchoff Legge di Joule e applicazioni.

33. Generatori non elettromagnetici di corrente continua: Pile ed accumulatori al piombo e al Fe-Ni-Cd.

34. L'induzione elettromagnetica: Leggi fondamentali Correnti alternate Cenno sulle macchine generatrici e trasformatrici Correnti alternate trifasi (trattazione vettoriale).

35. Conduttori elettrolitici Leggi della conduzione elettrostatica Fenomeni in prossimità degli elettrodi Equivalenti elettrochimici Misure sugli elettroliti Applicazioni (vedi anche tesi n. 28).

36. Definizione delle grandezze elettriche e delle loro unità di misura Metodi di misura con vari gradi di precisione delle grandezze elettriche (strumenti di misura in c.c. e c.a. e loro teoria.

37. Nozioni fondamentali di elettronica: Generazione di onde elettromagnetiche di alta e di altissima frequenza Tubi elettronici: funzionamento e caratteristiche dei diodi, triodi e pentodi Nozioni fondamentali sugli amplificatori Circuiti oscillanti Modulazione di ampiezza e di frequenza Rivelazione Cenni sui principi di funzionamento degli apparati Radar.

38 Misure di alta frequenza Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche in alta frequenza (Misure di tensione, corrente, capacità, induttanza, potenza, impedenze).

39. Fotoelettricità: celle fotoelettriche: funzionamento e impiego Fotomoltiplicatori Raggi catodici con particolare riferimento all'applicazione negli oscilloscopi a r.c. Nozioni fondamentali di ottica elettronica Raggi X: teoria, produzione e applicazioni tecniche e scientifiche.

40. Costituzione della materia: classificazione di Mendeleieff Cenni sulle teorie della costituzione dell'atomo, del nucleo atomico Radioattività naturale e artificiale Cenni sulle teorie della disintegrazione nucleare Cenni sui concetti fondamentali della teoria della relatività.

Prove pratiche per fisici.

1. Misure di massa e di peso.
2. Misure di peso specifico e di densità.
3. Misure di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica, pirometro).
4. Misure del coefficiente di dilatazione, di liquidi e solidi.
5. Misure di tensione superficiale.
6. Misure del calore specifico di solidi e liquidi.
7. Taratura di una coppia termoelettrica.
8. Misure di illuminamento con celle fotoelettriche.
9. Misure di distanza focale di lenti.
10. Misure di intensità luminosa di sorgente.
11. Misure dell'indice di refrazione di liquidi e solidi.
12. Misure della conducibilità elettrica dei conduttori.
13. Misure della conducibilità elettrica di elettroliti.
14. Rilievo delle caratteristiche di valvole termoioniche.

PARAGRAFO N. 2.

Argomenti riguardanti la prova orale per gli ingegneri elettrotecnici.

1. Fenomeni oscillatori e vibrazioni dei sistemi discreti - Analisi armonica.

2. Onde elastiche; generazione, propagazione e ricezione - Cenni sulle esplosioni e onde di urto Cenni sulle applicazioni degli ultrasuoni.

3. Termometria, scale di temperature Apparecchi per la misura della temperatura Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione.

4. I gas reali ed ideali Equazioni di stato Nozioni della teoria cinetica dei gas. I principi della termodinamica Relazioni che ne derivano.

5. Stati di aggregazione e trasformazione di stato Equilibri Potenziali termodinamici.

6. Teoria della macchina termica - Caldaie Cicli delle macchine a vapore Condensatori Motori endotermici.

7. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a pareti sottili - Coefficiente di contrazione - Resistenze passive - Boccagli di efflusso Laval.

8. Turbine ad azione e reazione Turbine a gas.

9. Movimenti dei fluidi nei condotti - Misura della velocità e della pressione dei gas.

10. Elettrostatica Condensatori, dielettrici, elettrometri e misure elettrostatiche.

11. Magnetostatica Campo ad induzione magnetica Materiali ferro magnetici, paramagnetici e diamagnetici Misure relative.

12. Corrente elettrica continua Distribuzione in rete di conduttori Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.

13. Generatori non elettromagnetici di tensione continua - Pile e accumulatori, classificazione e teoria Misura in f.a.m.

14. Elettrochimica Elettrodeposizione ed attacco anodico.

15. Campi magnetici prodotti da correnti Azioni dei campi magnetici sulle correnti Applicazione.

16. L'induzione elettromagnetica Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connessi e loro rappresentazione grafica.

17. Teoria e funzionamento delle più comuni macchine elettriche e industriali a corrente continua e a corrente alternata Prove di collaudo Studio dei circuiti con il metodo vettoriale.

18. Principali apparecchi di misura elettrici - Loro teoria ed impiego.

19. Sistemi di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo.

20. Trasmissione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

21. *Resistenza dei materiali:*

Trazione e compressione Taglio e flessione: analisi delle sollecitazioni e delle deformazioni.

Sollecitazioni e deformazioni nelle travi inflesse Problemi staticamente indeterminati.

Flessione a tensione o compressione combinate Teorie delle Colonne.

Flessione e torsione - Tensioni combinate.

Energia di deformazione.

Formule per i calcoli dei solidi a grande curvatura.

Formule per il calcolo di piastre sottili, di recipienti cilindrici e sferici sottoposti a pressione.

Argomenti riguardanti la prova scritta di elettrotecnica.

1. La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchoff) Vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) Cenno sugli effetti delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltometri, pile, accumulatori).

2. Principali leggi dell'elettrostatica Capacità, carica e scarica dei condensatori Costante del tempo Raggruppamento in serie ed in parallelo, viscosità e rigidità dei dielettrici.

3. Fenomeni magnetici Induzione e permeabilità magnetica Fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche Campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi Circuito magnetico Azione tra campi e correnti.

4. Fenomeni di induzione elettromagnetica - Leggi relative Autoinduzione e mutua induzione Induttanza e suoi effetti in corrente continua costante di tempo in circuito induttivo - Correnti parassite.

5. Correnti alternate Rappresentazione delle grandezze sinoidali Circuito con resistenza, capacità induttanza Sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase Tensione, corrente e potenza - Generazione di un campo rotante.

6. Unità di misura delle grandezze elettriche - Norme e prove di collaudo sulle macchine elettriche.

7. La dinamo Eccitazione ed autoeccitazione Calcolo della eccitazione Avvolgimento indotto f.e.m. Fenomeni di commutazione e reazione d'indotto Curve caratteristiche di funzionamento Calcolo delle perdite e del rendimento Accoppiamenti in serie ed in parallelo.

8. Il motore a c.c. Equazioni fondamentali Avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c.c. - Caratteristiche di funzionamento Perdite e rendimento.

9. L'alternatore Avvolgimento indotto Reazione d'indotto Diagrammi e caratteristiche di funzionamento Alternatore polifase, accoppiamento degli alternatori.

10. Il motore sincrono Diagrammi di funzionamento Calcolo delle perdite e prove relative; funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

11. Il motore asincrono Coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento Diagramma di Heyland Avviamento e inversione di moto Calcolo delle perdite e prove relative Cenno sull'asincrono monofase.

12. Le macchine a c.a. A collettore Motore in serie ed a ripulsione La convertitrice Rapporto di convertitrice Rapporto di conversione Perdite e rendimenti.

13. Il trasformatore statico Teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore Calcolo delle perdite e prove relative Particolari costruttivi Trasformatori polifasi Trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.).

14. Pile Polarizzazione Pile a secco Accumulatori al Pb. Carica, scarica, capacità e rendimento Accumulatori alcalini.

15. Costruzione di macchine elettriche Proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione Calcolo e costruzione delle macchine seguenti: trasformatori, regolatori ad induzione, motori e generatori asincroni, motori e generatori sincroni, motori e generatori per c. c. a collettori.

Cenno sulle macchine acicliche, convertitrice, macchine a corrente alternata con collettore Costruzione e regolazione dei mutatori Loro applicazione alla conversione dell'energia da c.a. a c.c. e viceversa ed alla conversione di frequenza.

16. Trasmissione, distribuzione, utilizzazione e calcoli relativi Conversione dell'energia elettrica Apparecchiatura di manovra Regolazione Protezione contro sovratensioni Sovraintensità; determinazione intensità di corto circuito.

17. Comunicazioni elettriche - Classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazione col filo (sistemi a frequenza vocali, sistemi a frequenza vettrici, sistemi a cavo coassiale, sistemi ad iperfrequenza) studio delle forme d'onde delle correnti e delle tensioni Studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio Dipoli Quadripoli Filtri, studio delle reti a costanti distribuiti (linee di trasmissione) studio delle linee di trasmissione in base alla teoria Maxwell per tenere conto dei fenomeni radioattivi Teoria delle guide d'onda per iperfrequenze.

18. Radiotecnica Leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radionde Circuiti oscillatori Guide d'onda Antenne Elementi dei circuiti Tubi elettronici e loro impiego e curve caratteristiche Trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici Radiogoniometria radioguida, e radiolocalizzazione Onde ultracorte e microonde.

Rilievi o misure da prescegliersi per la prova pratica per gli elettrotecnici:

1. Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue e alternate.
2. Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
3. Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori;
4. Misura e relativo grafico delle caratteristiche delle macchine elettriche;
5. Misura e relativo grafico inerente la caratteristica di un tubo elettronico;
6. Misure e relativo grafico inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche;
7. Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas;
8. Misure sui generatori, amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza;
9. Misura dei momenti a campo magnetico;
10. Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
11. Misure delle intensità sonore fotometriche;
12. Rilievi oscillografici.

L'esame colloquio, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, vertera sulle materie sottoindicate:

Nozioni di diritto amministrativo: vedi programma ordinario.

Lingua straniera: inglese o francese o tedesco (prova facoltativa).

Elettrotecnica: gli argomenti di cui al paragrafo 2 del programma ordinario di esami, riguardanti la prova orale e la prova scritta per gli ingegneri elettrotecnici.

Roma, addì 30 maggio 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(3884)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.